



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

ORIGINALE

**Ordinanza del Sindaco
N. 18 DEL 27-09-2021**

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Misure atte ad evitare o limitare la diffusione della "Febbre catarrale degli ovini" (Blue Tongue) e per lo smaltimento di eventuali animali morti Azienda zootecnica codice omissis.

IL SINDACO

ACQUISITA la comunicazione del Servizio di Sanità Animale della ATS Sardegna - ASSL di Oristano ricevuta in data 27.09.2021, prot. n.12059, con la quale viene confermata la presenza di "casi confermati di Blue Tongue" presso l'azienda zootecnica omissis, località omissis, agro del Comune di Arborea Proprietario/Detentore dell'allevamento bovino omissis, indirizzo sede legale omissis del Comune di Arborea (OR).

ACQUISITA inoltre la correlata proposta del Servizio di Sanità Animale della ASSL di Oristano comprendente le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia;

VISTA Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n.320 e le successive modifiche e integrazioni;

VISTI il Regolamento CE 852/2004 (Igiene dei prodotti alimentari), il Reg. 853/2004 (Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), il Reg. UE 2016/429 (relativo alle malattie animali trasmissibili), il Reg. UE 2017/625 (relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante), il correlato D.Lgs n. 27 del 02.02.2021 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, col quale, tra l'altro, sono designate le Autorità Competenti sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità pubblica veterinaria;

VISTO il D.Lgs. 09.07.2003, n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 del ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 50 concernente le competenze del Sindaco quale "rappresentante della comunità locale", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale";

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad evitare o limitare la diffusione della malattia e ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente;

ORDINA

Con decorrenza immediata dalla data di ricevimento del presente atto, alla sopra indicata omissis di rispettare e di applicare le seguenti le misure atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia nonché le misure per lo smaltimento di eventuali animali morti:

1. Sequestro dell'allevamento nella sopraindicata azienda zootecnica, ovvero blocco ufficiale della movimentazione in entrata o in uscita dall'azienda degli animali appartenenti alle specie ricettive alla Blue Tongue, fatta salva la possibilità di movimentare animali senza sintomi clinici previa specifica autorizzazione da parte del Servizio Sanità Animale della ASSL di Oristano.
Il Sequestro cautelativo fiduciario viene affidato ai Signori proprietari e detentori dell'allevamento sopra indicato.
2. Durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, il detentore degli animali è tenuto a fornire assistenza e collabora con il personale del Servizio veterinario, nell'adempimento dei rispettivi compiti.
3. Comunicazione tempestiva al Servizio veterinario della ASSL di animali con sintomi clinici o di eventuali animali morti.
4. Qualora esistano i mezzi necessari, confinamento degli animali ricettivi in locali protetti dagli attacchi dei moscerini vettori del virus, soprattutto nelle ore di maggiore attività dei sopraindicati insetti (a partire da circa un'ora prima il tramonto fino alle prime luci del mattino successivo).
5. Bonifica dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza e la riproduzione dei moscerini vettori della malattia: effettuazione di interventi e lavorazioni agronomiche per eliminare ristagni idrici, fango e raccolte di liquami, in quanto sedi di sopravvivenza e riproduzione dell'insetto vettore della malattia (lotta contro i focolai di larve dell'insetto attraverso il risanamento ambientale e l'utilizzo di soluzioni di calce).
6. Concordare con il Servizio veterinario ASSL sulla necessità/opportunità di trattamenti con insetticidi autorizzati o con effetto repellente da irrorare sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi più propizi per la sopravvivenza dei moscerini, con frequenza stabilita dal Servizio veterinario ASSL tenuto conto della persistenza del farmaco utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, la proliferazione e gli attacchi degli insetti vettori del virus (trattasi di moscerini di pochi millimetri appartenenti al genere culicoides).

AFFIDA

Alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ATS - ASSL Oristano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di Sanità Pubblica Veterinaria.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del presente Provvedimento (ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza tramite i messi comunali a:

- Proprietario dell'allevamento omissis

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ATS Sardegna - ASSL Oristano – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
- Ufficio Servizio di Polizia Locale;
- Locale Stazione dei Carabinieri;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

Il Responsabile del Procedimento
CORONA ANTONIO

Il Sindaco
Pintus Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.